

SERVIZIO A CHIAMATA PER IL TRASPORTO DI CAMPIONI BIOLOGICI

CIG: A022106551

CAPITOLATO TECNICO E D'ONERI

Le condizioni generali del Contratto di appalto in oggetto sono disciplinate dalle clausole che seguono.

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si rinvia alle vigenti disposizioni del Codice dei Contratti D.Lgs. 36/2023.

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto della procedura è il **servizio a chiamata** per il trasporto di campioni biologici, sia a temperatura ambiente che a temperatura refrigerata, che dovranno partire dalle sedi IOV di Castelfranco Veneto (TV) c/o Ospedale San Giacomo, Via dei Carpani n. 16/Z – 31033 e di Padova c/o Ospedale di Busonera, Via Gattamelata n. 64 – 35128.

Il fabbisogno stimato per la durata del contratto è di 135 trasporti.

Le Unità Operative di partenza coinvolte nel servizio in parola, che verranno specificate di volta in volta, sono:

- Sede IOV di Castelfranco Veneto:
 - la UOC di Oncoematologia Degenze;
 - l'Ambulatorio Sezione Cure, Terzo piano, Ala Ovest;
- Sede IOV di Padova:
 - Piano terra – Laboratorio di processazione dei campioni – IDMO Ospedale Busonera.

Art. 2 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Nei paragrafi seguenti sono indicate le modalità con cui l'Aggiudicatario dovrà erogare il servizio, il cui svolgimento si differenzia sensibilmente a seconda della sede di partenza.

Art. 2.1 Trasporti con partenza dall'Ambulatorio sezione cure, terzo piano, Ala ovest.

I campioni biologici con partenza dall'Ambulatorio sezione cure, terzo piano, Ala ovest dovranno essere trasportati a temperatura ambiente nel rispetto delle seguenti modalità e tempistiche:

Destinazioni	Laboratorio di Immunogenetica, Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, palazzina San Gabriele, Piano Rialzato, Laboratorio HLA e chimerismi c/o IRCCS Ospedale San Raffaele, Via Olgettina 60 – 20132 MILANO
Giorni dello svolgimento del servizio	Dal lunedì al venerdì
Orario di partenza	Ore 10
Orario di consegna a destinazione	In giornata
Tempo massimo di durata del trasporto rispetto al momento del prelievo	Non ci sono indicazioni rispetto alla tempistica.
Tempo massimo utile intercorrente dalla chiamata all'attivazione	1 settimana
Trasporti stimati	24

Destinazioni	Laboratorio CSL, piano terra c/o Ospedale civile San Maria della Misericordia, Piazzale San Maria della Misericordia 15 – 33100 UDINE
Giorni dello svolgimento del servizio	Dal lunedì al giovedì
Orario di partenza	Ore 10
Orario di consegna a destinazione	Ore 12:00
Tempo massimo di durata del trasporto rispetto al momento del prelievo	Non ci sono indicazioni rispetto alla tempistica.
Tempo massimo utile intercorrente dalla chiamata all'attivazione	1 settimana, salvo urgenze
Trasporti stimati	15

Art. 2.2 Trasporto con partenza dalla UOC Oncoematologia.

I trasporti in parola, aventi il carattere dell'urgenza, hanno ad oggetto il trasporto di campioni biologici sia a temperatura ambiente che a temperatura refrigerata, e dovranno essere consegnati, di volta in volta, nelle seguenti destinazioni:

- ✓ Laboratorio di Ematologia Traslazionale e Chemogenomica, Padiglione Cattani (ex padiglione 15), piano 1 c/o Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Parma, Via Gramsci 14 – 43126 PARMA;
- ✓ Laboratorio di Immunogenetica, Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, palazzina San Gabriele, Piano Rialzato, Laboratorio HLA e chimerismi c/o IRCCS Ospedale San Raffaele, Via Olgettina 60 – 20132 MILANO;
- ✓ Laboratorio di Biologia Molecolare, Padiglione 8 c/o Policlinico Sant'Orsola – Istituto di Ematologia Seràgnoli, Via Massarenti 9 – 40138 BOLOGNA;
- ✓ Laboratorio CSL, piano terra c/o Ospedale civile San Maria della Misericordia, Piazzale San Maria della Misericordia 15 – 33100 UDINE;
- ✓ Laboratorio Centralizzazione Ematologia c/o Azienda Policlinico Umberto I, Università "Sapienza" Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione, Via Benevento 6 – 00161 ROMA;
- ✓ Laboratorio di Ematologia Paolo Belli, Torre 7, piano 1 c/o ASST - Papa Giovanni XXIII, Piazza OMS 1 – 24127 BERGAMO;
- ✓ Ospedale dell'Angelo – ULSS 3 Serenissima, Via Paccagnella 11 – 30174 MESTRE (VE).

Il servizio dovrà essere erogato secondo le modalità riportate nella tabella sottostante:

Giorni dello svolgimento del servizio	Dal lunedì al venerdì
Orario di partenza	Entro le ore 11:00
Orario di consegna a destinazione	Il trasporto può essere effettuato in 24 ore. In casi particolari potrebbe essere necessaria la consegna in giornata, entro le ore 09:30 per la sede di Mestre ed entro le 14:00 per tutte le altre, con eccezione della sede di Roma.
Tempo massimo di durata del trasporto rispetto al momento del prelievo	Sarà cura dell'Unità Operativa specificare di volta in volta le esigenze del singolo trasporto.

Tempo massimo utile intercorrente dalla chiamata all'attivazione	24 ore
Trasporti stimati	48

Art. 2.3 Trasporti con partenza dalla sede di Padova – Piano Terra – Laboratorio di processazione dei campioni.

I trasporti in parola hanno ad oggetto campioni biologici in ghiaccio secco che necessitano di una temperatura costante a -80°C , dovrà essere quindi garantita la catena del freddo per tutta la durata del trasporto. Il Fornitore dovrà garantire la fornitura degli imballaggi e del ghiaccio secco per ciascuna spedizione. Le dimensioni esterne del pacco sono di circa 35x35x35 cm per 5/10 Kg di peso.

I campioni dovranno essere consegnati presso il Laboratorio indicato in tabella **tassativamente solo nei giorni feriali, dal lunedì al giovedì dalle ore 09:00 alle ore 17:00, il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00.**

Destinazione	Computational and Functional Oncology Laboratory Department of Cellular, Computational and Integrative Biology – CIBIO Università di Trento
Giorni dello svolgimento del servizio	Dal lunedì al venerdì
Orario di partenza	10:30
Orario di consegna a destinazione	Entro 24 ore
Tempo massimo di durata del trasporto rispetto al momento del prelievo	24 ore
Tempo massimo utile intercorrente dalla chiamata all'attivazione	1 settimana, salvo casi di urgenza in cui il trasporto dovrà essere attivato tempestivamente
Trasporti stimati	48

Art. 3 - IMPORTO E DURATA CONTRATTUALE

L'importo posto a base d'asta ammonta ad € 38.000,00 (Iva esclusa).

Per il servizio in parola non sono previsti gli oneri per la sicurezza da rischi da interferenza.

Il contratto ha una durata di 24 mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto.

L'Istituto si riserva l'opzione dell'eventuale rinnovo contrattuale di ulteriori 12 mesi per l'importo complessivo stimato in € 19.000,00 Iva esclusa.

Nel corso della durata contrattuale, l'Istituto si riserva di esercitare l'opzione di estensione del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 120, comma 2 del D. Lgs. 36/2023 per un ammontare massimo pari al 50% del valore annuale del contratto. Nel caso in cui si rendesse necessaria l'attivazione di viaggi ulteriori, non previsti dalla documentazione di gara, la Stazione Appaltante provvederà a richiedere una quotazione all'Aggiudicatario.

Inoltre, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora di rendesse necessaria, in corso di esecuzione del contratto, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto la Stazione Appaltante potrà imporre all'aggiudicatario l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.

In relazione alle attività da erogarsi con modalità a consumo gli importi contrattuali sono da intendersi quali massimali di spesa per l'Istituto e non rappresentano in alcun modo un impegno all'acquisto dei servizi per l'intero ammontare.

Art. 4 – CRITERI GENERALI PER I TRASPORTI

Tutti i trasporti dovranno avvenire nelle modalità previste dalla normativa vigente in materia, e, nello specifico, dalla normativa ADR, laddove applicabile.

La Ditta dovrà garantire la rintracciabilità/reperibilità degli autisti durante l'esecuzione del servizio, per eventuali urgenze.

La Ditta dovrà garantire la fornitura di idonei strumenti/materiali, secondo le norme vigenti, per il trasporto di campioni sottoposti all'applicazione della "Catena di custodia".

Per quanto riguarda il trasporto di materiali biologici che necessitano il mantenimento di una data temperatura, la sua registrazione ed il monitoraggio, la Ditta dovrà dotarsi di mezzi, contenitori e apparecchiature tali da assicurare la tracciabilità, per l'intero percorso (dal punto prelievo al laboratorio/reparto destinatario), sia del contenuto di ciascun singolo contenitore terziario da trasporto, sia quella complessiva del vano di trasporto, con segnalazione di avviso in tempo reale nel caso di alterazione della temperatura e conseguente attivazione di un mezzo di trasporto/contenitore sostitutivo.

La temperatura di conservazione dei campioni durante il trasporto dovrà essere registrata mediante dispositivo di misurazione fornito di certificato di taratura.

Il vettore dovrà garantire che il trasporto avvenga entro i limiti di temperatura indicati, il mantenimento degli stessi, anche in condizioni di sosta del veicolo.

All'atto della consegna, il personale addetto al ricevimento verificherà le condizioni dei materiali ricevuti e raccoglierà i dati relativi all'avvenuto trasporto. Il trasportatore non dovrà lasciare il luogo di destinazione, se non a verifica conclusa.

Visto quanto sopra, non sarà consentito l'utilizzo di termometri per la registrazione estemporanea della temperatura e dichiarazioni non oggettivamente documentabili, per i tempi di percorrenza e le condizioni di trasporto.

La Ditta dovrà disporre di adeguati kit di assorbimento delle sostanze chimiche (alcool e formalina) e dei chemioterapici in caso di versamento accidentale o guasto dei contenitori di trasporto per la sicurezza degli operatori.

Art. 5 – DISPOSITIVI DI MISURAZIONE/TRACCIABILITA' DELLA TEMPERATURA

La ditta si impegna a fornire evidenza di taratura annuale, o ad effettuare verifica periodica metrologica del mantenimento e precisione delle prestazioni dichiarate dal fabbricante.

In ogni caso è obbligo della Ditta aggiudicataria garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la immediata sostituzione in caso di malfunzionamento o perdita delle caratteristiche di precisione e accuratezza, di ogni singolo dispositivo.

Il dispositivo dovrà essere integrato con un sistema in grado di:

- a) fornire automaticamente la tracciabilità della temperatura e del tempo di trasporto durante tutto il percorso, dal momento del ritiro dei campioni o altri materiali fino alla loro consegna alla sede di destinazione, con possibilità di scegliere la frequenza di registrazione della temperatura e comunque con intervalli non superiori a 5 minuti;
- b) registrare l'orario di inizio e fine del trasporto intesi come ritiro dei campioni presso la sede di prelievo e loro consegna all'operatore della sede di destinazione;
- c) dimostrare e garantire sempre l'associazione tracciata tra contenuto e contenitore o almeno tra contenitore secondario e terziario;

Il dispositivo di misurazione della temperatura dovrà essere posizionato, ad opera della Ditta, nel contenitore terziario.

ART. 6 - CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI

Per garantire il corretto trasporto su strada dei materiali biologici, gli stessi dovranno essere trasportati in tre diversi contenitori, aventi le caratteristiche previste dalla normativa vigente in materia.

Nello specifico si osserva quanto segue:

- CONTENITORE PRIMARIO: esso contiene il materiale biologico. Può trattarsi di provette, tubi, ampole in ogni caso deve essere di materiale impermeabile, a tenuta stagna, con chiusura ermetica, etichettato. Detto contenitore viene messo a disposizione dallo IOV;
- CONTENITORE SECONDARIO per campioni biologici: è un contenitore di materiale resistente, impermeabile, a tenuta stagna, adatto a contenere e proteggere il recipiente primario (o più contenitori primari), adeguatamente collocati e avvolti in materiale assorbente non particolato, presente in quantità sufficiente ad assorbire tutto il liquido fuoriuscito in caso di rottura del recipiente. All'esterno del secondo recipiente devono essere riportate tutte le indicazioni previste ex lege. Più specificatamente i contenitori secondari dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - essere a tenuta ermetica, sanificabili e disinfettabili, completi di maniglia e ganci,
 - forniti di rack interno per il trasporto dei campioni biologici (porta provette);
 - di dimensioni modulari ai contenitori terziari;
 - essere di materiale plastico rigido resistente agli urti e impermeabile;
 - essere dotati singolarmente di materiale assorbente in quantità sufficiente ad assorbire la totalità del sangue contenuto in caso di rottura del contenitore primario;
 - essere certificati per il trasporto di liquidi biologici potenzialmente infetti;
 - essere chiudibili senza l'ausilio di apparecchiature;
 - essere apribili senza l'uso di lame o forbici;
 - essere certificati come dispositivi medici di Classe I, conforme a quanto prescritto dalla direttiva 93/42/CEE, commercializzato con marcatura CE.
 - il vettore si farà carico di fornire i contenitori secondari, in numero sufficiente ad assicurare lo scambio vuoto-pieno presso i punti di ritiro.

-CONTENITORE TERZIARIO: è il contenitore più esterno in cui collocare il recipiente secondario per evitare danneggiamenti causati da fattori esterni quali agenti fisici o acqua. Il contenitore esterno deve essere di materiale resistente ad urti ed intemperie ed in grado di proteggere il contenuto dalle variazioni di temperature esterne. (isotermico con vano interno per l'inserimento di piastre eutettiche o stabilizzatori di temperatura), A tale fine la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla convalida dei contenitori e del trasporto, fornendo documentazione delle prove eseguite, in collaborazione e seguendo le indicazioni e i criteri di riferimento del servizio interessato. Il trasporto dovrà essere mantenuto nello stato di convalida e in caso di mutate condizioni o modifiche dei contenitori terziari o altro che possa incidere sulla conservazione prevista per il materiale trasportato.

La Ditta provvederà - se richiesto e su indicazioni del servizio interessato - alla riconvalida del processo di trasporto o alla riqualificazione dei contenitori o dei mezzi, fornendone esplicita documentazione.

Il contenitore terziario dovrà necessariamente riportare esternamente le seguenti indicazioni: 1) “materiale biologico”, con pittogramma di rischio biologico e indicazione della temperatura di conservazione; 2) numero telefonico e nome del referente del servizio da contattare in caso di incidente o fermo auto; 3) Servizio di provenienza e sede di destinazione finale

I contenitori secondari e terziari e i sistemi di registrazione della temperatura vengono forniti dalla Ditta aggiudicataria, la quale dovrà assicurare l'igienizzazione e la pulizia, la manutenzione correttiva, il rinnovo tecnologico e gli approvvigionamenti necessari o supplementari eventuali.

La preparazione del contenitore primario e di quello secondario sono a carico del personale dello IOV, mentre la preparazione del contenitore terziario è a carico del personale della Ditta, sotto la guida e sorveglianza del personale di servizio, quando presente. Saranno fornite, da parte dello IOV, precise istruzioni operative a tale riguardo.

Il vettore si farà carico di fornire i contenitori secondari in numero sufficiente ad assicurare lo scambio vuoto - pieno presso i punti di ritiro. Deve essere evitata in modo assoluto la commistione all'interno dello stesso contenitore terziario di campioni biologici provenienti da punti ritiro diversi e sedi di destinazione diverse.

ART. 7 - CARATTERISTICHE MEZZI DI TRASPORTO

La ditta dovrà mettere a disposizione idonei mezzi di trasporto per l'effettuazione del servizio. I veicoli che la ditta intende utilizzare dovranno essere, preferibilmente, a ridotto impatto ambientale ed a basso consumo energetico e rispettare i criteri ambientali riportati nella sezione “6.2 - specifiche tecniche”, del decreto 8 maggio 2012, concernente i criteri ambientali minimi per l'acquisizione dei veicoli adibiti

al trasporto su strada (GU n. 129 del 05/06/2012), modificato dal Decreto 30 novembre 2012 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (GU n. 290 del 13/12/2012)..

I mezzi dovranno essere immatricolati secondo le vigenti disposizioni di legge, provvisti delle necessarie autorizzazioni ed assicurazioni, in perfetto stato di efficienza, di capacità ed idoneità adeguata alla tipologia di materiale da trasportare, condotti da autisti abilitati. La Ditta, pertanto, dovrà utilizzare solo automezzi omologati per i servizi oggetto di gara e conformi a quanto previsto dalla normativa ADR, laddove applicabile.

I mezzi utilizzati dovranno essere dotati di appositi dispositivi che permettano la massima sicurezza per gli operatori, il materiale trasportato e l'ambiente (protezione da rischio biologico, mantenimento delle temperature previste per ciascuna tipologia di prodotto, ecc.).

Ogni automezzo, infatti, deve disporre del kit emergenza antisversamento in caso di versamenti accidentali di chemioterapici e/o sostanze biologiche e /o sostanze cancerogene per la decontaminazione del mezzo e/o del contenitore terziario, nonché di un kit di protezione (guanti, mascherine, etc.) individuale.

Il vano di carico dovrà essere lavabile impermeabile e non deperibile a seguito dell'impiego di disinfettante.

Per ciascun percorso dovrà essere tenuto all'interno del mezzo utilizzato un "registro di percorso" (che potrà essere richiesto dallo IOV per eventuali accertamenti), su cui verrà riportato, per ogni giornata di esecuzione del servizio, quanto segue:

- Data;
- ora di inizio e fine del servizio;
- numero km. iniziale e finale;
- targa del mezzo.

Gli automezzi utilizzati dalla Ditta aggiudicataria per l'espletamento del servizio, dovranno essere di tipo "autocarro" e dovranno corrispondere per numero, tipologia ed anno di immatricolazione a quelli indicati in sede di gara.

Come previsto dal Decreto del 9 settembre 2008 - Regolamentazione degli autoveicoli destinati al trasporto di plasma ed organi - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2008 nr. 219, sono da ritenersi requisiti minimi indispensabili le seguenti caratteristiche:

1. la tara degli autoveicoli, oltre quanto definito per la generalità dei veicoli, comprende anche tutta l'attrezzatura fissa necessaria allo svolgimento delle specifiche funzioni;

2. gli autoveicoli debbono essere coibentati e refrigerati ed essere dotati di: almeno una porta su una fiancata, con esclusione di quelle d'accesso alla cabina, nonché una porta posizionata sulla parte posteriore del veicolo stesso; un vano di carico confinato, separato dall'abitacolo e destinato esclusivamente all'alloggiamento di idonei contenitori termici (attivi o passivi) per il trasporto di plasma congelato;
3. gli autoveicoli debbono essere dotati di una fascia di pellicola retroriflettente vinilica autoadesiva di colore arancione, di altezza minima di 10 cm, applicata lungo la fiancata e la parte posteriore, nonché nella parte interna delle ante della porta posteriore (se si tratta di porta a battente). Sono ammesse altre indicazioni (es. fascia aziendale), purché non luminose, retroriflettenti o fosforescenti;
4. i materiali di rivestimento comunque presenti nel vano di carico debbono essere ignifughi o autoestinguenti. L'impianto elettrico, asservito alle eventuali attrezzature e/o apparecchiature presenti nel vano di carico, deve essere realizzato con adeguate protezioni e deve essere certificato dall'allestitore a norma del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Gli autoveicoli debbono essere muniti di estintore.

ART. 8 - MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI

La Ditta dovrà effettuare la necessaria manutenzione, ordinaria e straordinaria, di tutti i mezzi di trasporto, assicurando, contemporaneamente, la continuità operativa dei servizi; la stessa dovrà provvedere, altresì, alla pulizia interna ed esterna degli automezzi ed al lavaggio degli stessi.

A cadenza trimestrale e a campione senza preavviso, lo IOV potrà provvedere ad eseguire i dovuti controlli, previa acquisizione dei libretti di circolazione, e dei relativi registri della manutenzione, comprese le revisioni periodiche di legge.

ART. 9 – CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

La Ditta deve garantire il servizio di trasporto con assoluta continuità; non sono pertanto ammesse interruzioni a causa di scioperi o per manutenzione dei veicoli.

La Ditta aggiudicataria per nessuna ragione potrà sospendere o non eseguire, in tutto od in parte, le attività oggetto del presente servizio, anche in caso di sciopero, pena la risoluzione del contratto. In caso di sciopero del personale o di altre cause di forza maggiore (non saranno da considerarsi tali le ferie, le aspettative o le malattie), la Ditta aggiudicataria dovrà darne comunicazione scritta allo IOV, con tempestivo preavviso.

In caso di guasto in costanza di percorso, o per qualsivoglia altro evento ostativo, la Ditta aggiudicataria deve provvedere in proprio al completamento del tragitto, avendo cura di limitare entro termini ragionevoli i possibili ritardi al tempo di percorrenza programmato.

Resta inteso che l'attività costituisce servizio pubblico essenziale.

In caso di malattia e/o infortunio degli addetti al servizio in questione, la Ditta aggiudicataria dovrà assicurare in ogni caso la continuità e l'efficienza del servizio.

ART. 10 - RESPONSABILE DEI RAPPORTI CON LA DITTA AGGIUDICATARIA

La Ditta aggiudicataria, prima dell'avvio del servizio, comunicherà allo IOV il nominativo del proprio Referente responsabile degli aspetti organizzativi e gestionali del servizio, al quale rivolgersi in ogni momento in caso di necessità. Verrà individuato anche un suo/suoi delegato/i, con identici poteri e obblighi, che fungerà/anno da riferimento in caso di assenza o impedimento del primo.

Per una verifica del servizio sono richiesti incontri periodici tra il Referente dello IOV, il Referente della Ditta e gli operatori coinvolti nel servizio.

Potrà essere previsto un incontro ogni qualvolta ci sia un nuovo inserimento o insorgano particolari problematiche. Tali incontri dovranno essere concordati direttamente tra il Referente IOV e il Referente della Ditta.

ART. 11 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire l'appalto nei termini e con le modalità previsti nel presente contratto e nell'offerta presentata, garantendone lo svolgimento con la diligenza richiesta dalla natura del Contratto.

L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante:

- nonché alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;
- di ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

- di ogni variazione dei requisiti ai sensi degli artt. 94 e ss. del D. Lgs. 36/2023.

L'Appaltatore risponde pienamente – civilmente e penalmente - degli infortuni e danni a persone e cose dell'Istituto o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento di tutte le attività previste per l'esecuzione dell'appalto ed imputabili ad esso o a proprio personale o a subappaltatori o a persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo, dei quali fosse chiamato a rispondere l'Istituto, che si intende completamente sollevato ed indenne da ogni pretesa.

In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, fatta salva l'eventuale risoluzione del contratto, l'Istituto ha diritto a richiedere all'Appaltatore il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

Oltre a quanto previsto nel presente contratto e nell'offerta, l'Appaltatore è tenuto a:

- essere in possesso di tutte le autorizzazioni e concessioni occorrenti per l'esercizio dei servizi richiesti, così come previsto dalla normativa vigente;
- osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore;
- manlevare e tenere indenne l'Istituto da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;

L'Appaltatore non potrà per nessun motivo, anche in casi di eventuali controversie di qualunque natura, sospendere o rallentare di sua iniziativa i servizi né sottrarsi all'osservanza delle prescrizioni contrattuali e degli ordini dell'Istituto.

ART. 12 - CONTROLLI QUALITATIVI PERIODICI

Lo IOV potrà individualmente predisporre, in qualsiasi momento, tutti gli accertamenti ed i controlli sulle modalità operative della fornitura e del servizio che riterrà necessari, onde verificare l'esatta rispondenza delle stesse a quanto statuito contrattualmente.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto individuato dalla Stazione appaltante (o suoi delegati) verifica il corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la regolare esecuzione e la qualità dei servizi erogati. L'Appaltatore è tenuto alla corretta esecuzione dei servizi secondo quanto disposto dal presente documento.

ART. 13 – VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, INADEMPIMENTI E PENALI

Il presente contratto è soggetto, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023, a verifica di conformità, tesa a certificare che l'oggetto dello stesso in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Durante la vigenza contrattuale l'Istituto, tramite il DEC, ha la piena facoltà di esercitare in ogni momento gli opportuni controlli, relativamente alla esecuzione del servizio in ogni sua fase, senza che a seguito di ciò la ditta possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità che rimane comunque intera e assoluta.

I servizi contestati dovranno essere immediatamente eseguiti ed in caso di mancata esecuzione, oltre alle penali più oltre indicate, non verrà liquidato il relativo corrispettivo. Qualora la ditta sia per qualsiasi motivo impossibilitata a svolgere il servizio richiesto nei tempi e nei modi prescritti dal presente documento, l'Istituto si riserva comunque la facoltà di interpellare altre ditte facendo pagare l'eventuale maggior onere all'appaltatore.

L'Amministrazione si riserva pertanto di applicare le penali dovute per il ritardato adempimento, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

Si precisa che l'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare e tempestiva contestazione tramite PEC dell'inadempienza rispetto alla quale l'Affidatario avrà facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro il termine fissato dal Responsabile Unico del Procedimento.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti della Ditta derivanti dal contratto in essere.

L'applicazione delle penali, indipendentemente dalla tipologia delle stesse, non solleva l'Appaltatore dalla responsabilità civile e penale che lo stesso ha assunto con la stipulazione del contratto e che dovesse derivare dalla negligenza, imprudenza e imperizia dello stesso Appaltatore.

Sono dovuti dall'Appaltatore gli ulteriori danni subiti dall'Istituto a seguito dell'inadempienza o della risoluzione del contratto.

Art. 14 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E REFERENTE DELL'APPALTATORE

Il regolare adempimento di tutte le prescrizioni contrattuali sarà seguito, controllato e verificato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, sarà nominato ai sensi dell'art. 114 del d.Lgs. 36/2023.

Prima dell'avvio del contratto l'Appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto all'Istituto il nominativo del proprio Referente delle prestazioni contrattuali, che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

Art. 15 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI

Per la gestione del servizio l'Appaltatore impiegherà proprio personale, regolarmente inquadrato in conformità alle previsioni delle vigenti disposizioni di legge e del vigente CCNL di settore.

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di assicurazioni degli operai contro gli infortuni e di igiene, delle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, ecc.) nonché degli accordi sindacali nazionali e locali per il personale dipendente.

Nell'espletamento del servizio l'Appaltatore dovrà impiegare personale qualificato, di assoluta fiducia e di provata riservatezza, numericamente adeguato a garantire il regolare svolgimento delle attività oggetto dell'appalto affidato, che osservi diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari in vigore e che si astenga da iniziative e comportamenti non concordati con gli appositi Servizi dell'Istituto preposti al controllo.

In caso di infortunio e/o malattia e/o assenza a qualsiasi titolo del personale impiegato, l'Appaltatore deve comunque assicurare la continuità e l'efficienza dei servizi nel rispetto dei livelli di servizio previsti nel presente contratto.

L'Appaltatore garantisce il corretto comportamento del personale, nonché la diligente osservanza di tutte le norme di legge. La violazione di quanto sopra (oltre alla responsabilità di legge a carico dell'operatore) sarà considerata inadempienza contrattuale ai fini dell'applicazione delle penali previste nel presente contratto.

L'Appaltatore sarà responsabile della disciplina del personale, della corretta esecuzione dei servizi, e di ogni altra attività connessa alle prestazioni dell'appalto, adeguandosi prontamente ad ogni disposizione impartita dall'Istituto.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi territoriali di settore maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, per tutta la durata dell'appalto.

Art. 16 - NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELLA DITTA

Gli operatori che verranno preposti all'erogazione del servizio dovranno attenersi alle seguenti norme di comportamento:

- - mantenere, nel rispetto dei normali standard di correttezza e buona educazione, un contegno decoroso ed irreprensibile;
- - osservare il segreto d'ufficio ed il segreto professionale su fatti e circostanze di cui abbiano avuto notizia durante l'espletamento del servizio o a causa dello stesso, secondo quanto disposto della legge sulla privacy che sarà compito della ditta impartire;
- Qualunque comportamento o errore rilevato durante l'attività verrà segnalato al DEC per le opportune ed eventuali misure da adottare.

Gli operatori dovranno vestire in modo adeguato e consentire la riconoscibilità del personale specificamente addetto all'espletamento del servizio all'interno di una struttura ospedaliera.

L'Istituto Oncologico Veneto, si riserva di chiedere la sostituzione del personale che disattenda le norme comportamentali suddette o che compia, nonostante eventuali successivi interventi formativi, errori ripetuti, ritenuti gravi per le conseguenze sulla funzionalità del servizio e/o sugli utenti.

L'Appaltatore si impegna ad attenersi alle disposizioni contenute nel Codice di comportamento pubblico pubblicato sul sito: [://www.ioveneto.it/istituzionale/servizi-al-personale/regolamenti-aziendali/](http://www.ioveneto.it/istituzionale/servizi-al-personale/regolamenti-aziendali/).

Art. 17 - ALTRI OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

A tal fine l'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante propria dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, contenente l'impegno ad utilizzare i conti correnti dedicati e le persone delegate ad operare su tali conti.

Art. 18 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE

Entro il decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, l'Appaltatore dovrà far pervenire all'Istituto un prospetto dettagliato dell'attività svolta nel mese precedente, che dovrà riportare tutte le informazioni relative ai trasporti effettuati e ai servizi svolti.

Il DEC effettuerà un controllo finalizzato alla verifica di regolare esecuzione del servizio nel mese di riferimento, a seguito del quale l'Istituto trasmetterà all'Affidatario un ordine tramite NSO di pari importo, da citare in fattura.

L'emissione di ogni fattura dovrà essere successiva al ricevimento dell'ordine ed indicare tassativamente il numero e la data dell'ordine. Qualsiasi fattura emessa prima dei termini convenuti verrà contestata e verrà richiesta nota di credito a storno totale.

I pagamenti delle fatture elettroniche verranno effettuati a mezzo mandato a 60 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione a firma del Rup, previo accertamento delle prestazioni rese da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Tale termine è giustificato dalla particolare natura del contratto, avente ad oggetto servizi sanitari e dalla peculiarità dell'ente appaltante, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico.

La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'All. A "Formato della fattura elettronica" del DM. n.55 del 3/04/2013, dovrà essere intestata e indirizzata all'Istituto Oncologico Veneto – via Gattamelata 64, 35128 Padova Codice fiscale - P.IVA 04074560287 - CODICE IPA: iove_pd - CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFDKH9.

La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. 6/2014 e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica il numero di ordine emesso da IOV e il codice CIG **A022106551**; l'omessa indicazione del predetto codice comporta l'impossibilità per l'Istituto di procedere al pagamento della fattura.

Si ricorda che in **assenza del numero d'ordine la fattura sarà respinta, in quanto non è più possibile pagare fatture prive del numero d'ordine.**

La stazione appaltante può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

Art. 19 - GARANZIA DEFINITIVA PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Prima della stipula del contratto, il Fornitore dovrà inviare alla stazione appaltante la garanzia fideiussoria definitiva, pari al 5% dell'importo contrattuale, costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 117, comma 7 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo

approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”.

La fideiussione dovrà essere intestata a Istituto Oncologico Veneto, via Gattamelata, 64, 35128 Padova e dovrà contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

La cauzione dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

L’importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto ai sensi dell’art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 come segue:

- a) del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese;
- b) del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l’operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3.

c) del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.13 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

Art. 20 - SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito previa autorizzazione della stazione appaltante all'art. 119 del Codice dei Contratti Pubblici.

L'appaltatore può affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante solo in presenza di queste condizioni:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) all'atto dell'offerta siano stati indicati le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- c) il concorrente dimostri in capo ai subappaltatori l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto dello stesso, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di

subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto:

- una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata e automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 159/2011;
- una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.
- la clausola in base alla quale le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
- la clausola in base alla quale il subappaltatore/subcontraente, nell'ambito del contratto identificato con CIG riferito al presente appalto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L 136/2010 e ss.m. e i. e
- la clausola in base alla quale il subappaltatore/subcontraente si impegna a dare immediata comunicazione all'Istituto della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- la clausola in base alla quale il subappaltatore/subcontraente si impegna a inviare copia del contratto di subappalto/subcontratto all'Istituto

L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto la clausola che obbliga il subappaltatore a produrre, durante la fase di esecuzione del contratto ai fini del pagamento degli stati di avanzamento, la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore (solo per sopra soglia e attività "sensibili").

L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di riferire tempestivamente all'Istituto ogni illecita richiesta di

denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Istituto ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione della prestazione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, l'istituto dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto durante il periodo di sua efficacia è disciplinata dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, oltre che negli altri casi previsti dallo stesso decreto legislativo, dal DM 49/2018 e dal codice civile.

È fatto salvo quanto previsto dal vigente Protocollo di Legalità della Regione Veneto.

In particolare, in applicazione del citato protocollo di legalità, il contratto sarà risolto immediatamente e automaticamente:

- qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 159/2011. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno;
- nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti autorità dei tentativi di pressione criminale;
- mancata comunicazione tempestiva da parte dell'imprenditore all'Istituto e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualche modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa, qualora nei confronti di pubblici amministratori dell'istituto che abbiamo esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;
- grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, segnalato dal Direttore dell'esecuzione contrattuale al Responsabile del procedimento, nelle modalità e termini di cui all'art. 122, comma 3 del D.Lgs. 36/2023;
- frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- cessione del contratto o subappalto non autorizzati;

- mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità;
- mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Istituto;
- in tutti gli altri casi di risoluzione previsti dal presente contratto e dal Capitolato Speciale.

La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'appaltatore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis, c.p., 319-ter, c.p., 319 quater, c.p., 320, c.p., 322 c.p., 322-bis, c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

L'Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto avente ad oggetto attività imprenditoriali ritenute "sensibili", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata e automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 159/2011.

In caso di inadempimento totale o parziale, confermato da almeno tre richiami scritti, a mezzo PEC, dovuto a dolo o a colpa grave dell'Appaltatore, il contratto potrà essere risolto con incameramento del deposito cauzionale e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito.

In caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Resta salva, in ogni caso, la facoltà di ricorrere alla risoluzione consensuale, ai sensi dell'art. 1322 del codice civile.

Il contratto si risolve nel caso di mancato superamento del periodo di prova.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Istituto il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all'impresa inadempiente. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Istituto rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'impresa inadempiente.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.

Art. 22 - RECESSO UNILATERALE

Nelle modalità e nei casi previsti dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 l'Istituto ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, mediante formale comunicazione da darsi all'Appaltatore con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

L'Istituto si riserva inoltre, la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto senza che per questo il contraente possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto a seguito di espletamento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale/nazionale, ricorrendo in questo caso ipotesi di forza maggiore. In tal caso l'Istituto comunicherà all'Appaltatore la volontà di recedere dal contratto a mezzo posta elettronica certificata almeno 20 giorni prima.

Art. 23 - CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 36/2023.

L'appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità e con le forme espresse all'art. 120 comma 12 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'articolo 1260, comma 2, del Codice Civile, le parti accettano esplicitamente di escludere la cedibilità del credito a soggetti diversi da quelli descritti dall'art.1 della L.52/1991.

Le comunicazioni di cessione del credito devono essere esclusivamente notificate ai seguenti indirizzi:

- sede legale: Istituto Oncologico Veneto - Ufficio Protocollo – via Gattamelata, 64 – 35128 Padova;
- posta certificata: protocollo.iov@pecveneto.it.

La mancata esplicita indicazione del presente contratto, del CIG e dell'importo del credito ceduto comporterà il diniego dell'autorizzazione alla cessione del credito.

Art. 24 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Trova applicazione in questo contratto tutta la specifica disciplina in materia di modifica del contratto stesso, prevista dall'art. 120 del d.lgs. n. 36/2023.

Art. 25 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e la Stazione Appaltante, sarà competente esclusivamente il Foro di Padova, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 26 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

L'Aggiudicatario accetta incondizionatamente il Patto di integrità nelle more del rinnovo del Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti (art. 1, comma 17 della l. 190/2012).

Art. 27 - PRIVACY

Le disposizioni della normativa sulla privacy – Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito “GDPR” – riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati per la conclusione e l'esecuzione del Contratto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti e associazioni.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, i dati personali comunicati da ciascuna delle Parti per la conclusione ed esecuzione del Contratto saranno raccolti e trattati dall'altra, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso. Le Parti prendono atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione del Contratto, la persona fisica cui si riferiscono i dati (“interessato”) gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (art. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E' onere di ciascuna Parte garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all'altra Parte ai fini della conclusione e/d esecuzione del Contratto e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

Ai fini dello svolgimento del servizio previsto dal presente Capitolato, l'Aggiudicatario dovrà acquisire ovvero dovranno essere di volta in volta comunicati dalla stazione appaltante alcuni dati di soggetti terzi, nei limiti necessari per il corretto svolgimento del servizio affidato.

L'Aggiudicatario potrà trattare tali dati secondo quanto prescritto dal Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale Sulla Protezione Dei Dati", con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza ed all'adozione di idonee misure di sicurezza, con riguardo anche a quanto previsto dagli artt. 32 e seguenti del citato Regolamento.

L'Aggiudicatario e, qualora questa intendesse avvalersi di personale a qualsiasi titolo, ciascuno dei suoi collaboratori, saranno designati autorizzati al trattamento, con lettera e istruzioni operative fornite dalla stazione appaltante.

Pertanto, l'Aggiudicatario e ciascun suo collaboratore potranno erogare il/le servizio/prestazioni previsto/e dal presente Capitolato solo dopo aver dato alla stazione appaltante idonea prova di aver ricevuto la lettera di autorizzazione e le suddette istruzioni.

L'Aggiudicatario prende infine atto che, ferma restando la responsabilità risarcitoria nei confronti della stazione appaltante, la violazione della presente clausola, da parte propria o del proprio personale, espone al rischio di assumere la qualità di Titolare del trattamento ai sensi della disciplina in materia di protezione dei dati personali, con conseguente assoggettamento alle corrispondenti responsabilità civile, penale e amministrativa.

Art. 28 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è il Dott.ssa Maria Zanandrea.

Tutte le comunicazioni avverranno tramite la piattaforma Sintel e avranno pieno valore legale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 36/2023, nei confronti del concorrente.